

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII
N. 17

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 GIUGNO 1996

Risoluzione

sulla libertà di circolazione delle persone nel contesto dell'Unione
dei passaporti dei paesi nordici, dello Spazio economico europeo
e dei paesi di Schengen

Annunziata il 27 agosto 1996

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti l'accordo ministeriale del 1954 che istituisce un'Unione dei passaporti dei paesi nordici, l'Atto unico europeo del 1986 e la Convenzione di Schengen del 1990,

visto l'articolo 7A del trattato CE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in vigore dal 1994, che prevede la libera circolazione delle persone,

visto il comunicato finale del comitato esecutivo dell'accordo di Schengen, riunitosi all'Aja il 18 aprile 1996,

visti i risultati della prima riunione ministeriale degli Stati membri di Schengen e degli Stati membri dell'Unione dei passaporti dei paesi nordici, svoltasi all'Aja il 18 aprile 1996,

A. considerando che l'obiettivo del trattato CE di instaurare la libera circolazione delle persone entro il 1993 non è stato raggiunto; che attualmente non vi sono prospettive di accordo al riguardo in seno al Consiglio,

B. considerando che è importante conservare l'integrità dell'Unione dei passaporti dei paesi nordici e allo stesso tempo consolidare l'area di Schengen,

C. considerando che la sua risoluzione del 13 marzo 1996 recante il parere del Parlamento europeo sulla convocazione della Conferenza intergovernativa, la valutazione dei lavori del Gruppo di riflessione e la precisazione delle priorità politiche del Parlamento in vista della Conferenza intergovernativa (1) chiedeva esplicitamente che gli aspetti esterni della politica in materia di giustizia e affari interni (politica dei visti, politica di asilo, politica dell'immigrazione, frontiere esterne, traffico di droga, frodi, cooperazione giudiziaria in materia civile) venissero comunitarizzati e che, per quanto concerne i settori della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, venisse fatto maggiore ricorso alle procedure comunitarie; considerando altresì che tale risoluzione affermava testualmente: « la codecisione dovrebbe essere estesa a tutta la legislazione; l'attività legislativa dovrebbe essere espletata a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. ».

D. considerando che la Commissione ha presentato tre proposte di direttiva nell'intento di compiere un nuovo passo verso la realizzazione della libera circolazione delle persone,

E. preoccupato che nell'Unione possano continuare a sussistere ostacoli interni alla libera circolazione delle persone, dal momento che non tutti gli Stati membri dell'Unione appaiono intenzionati a diventare parti a pieno titolo dell'accordo di Schengen,

F. considerando che la Commissione prende parte a tutte le riunioni del comitato esecutivo dell'accordo di Schengen,

G. considerando che la Conferenza interparlamentare di Schengen dell'8 e 9 dicembre 1995 ha deciso di istituire una struttura di cooperazione tra i parlamenti nazionali degli Stati dello spazio di Schengen, in attesa dell'instaurazione di un controllo efficace nel quadro dell'Unione,

1. sottolineando che il trattato sull'Unione europea impone di dare piena attuazione alla libera circolazione delle persone, sollecita il Consiglio e la Commissione a compiere i passi necessari per attuare i relativi articoli del trattato e ad adottare gli opportuni atti legislativi; chiede al Consiglio di prendere una decisione al più presto, in conformità del parere di questo Parlamento, sulle tre nuove proposte della Commissione concernenti la libera circolazione delle persone;

2. ribadisce che la libertà di circolazione delle persone, che figura tra le quattro libertà del trattato CE, deve essere disciplinata in un quadro comunitario sotto il controllo giurisdizionale della Corte di giustizia europea e il controllo parlamentare di questo Parlamento;

3. ribadisce il proprio convincimento che la data limite del 31 dicembre 1992 doveva considerarsi vincolante anche per l'instaurazione della libera circolazione delle persone, al pari della libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali;

4. rileva che l'entrata in vigore delle cosiddette misure di accompagnamento non può diventare un pretesto per la mancata attuazione dell'articolo 7A del trattato CE;

5. richiama l'attenzione sulle distorsioni che possono nascere in seguito alla progressiva attuazione dell'accordo di Schengen da parte di taluni Stati membri dell'Unione e alla cooperazione tra i paesi firmatari di Schengen e l'Unione dei pasaporti dei paesi nordici, nonché sulle conseguenze che tali distorsioni possono comportare per il trattamento dei cittadini dell'Unione che circolano nel suo territorio;

6. deplora la mancanza di controllo parlamentare e giurisdizionale sui meccanismi attualmente applicati in materia di libertà di circolazione delle persone;

7. accoglie con favore l'accordo raggiunto dal comitato esecutivo dell'accordo

(1) *Gazzetta Ufficiale* C 96 del 1° aprile 1996, pag. 77.

di Schengen di concedere lo status di osservatore agli Stati membri dell'Unione dei passaporti dei paesi nordici che sono anche membri dell'Unione europea, cioè Danimarca, Svezia e Finlandia, e la volontà espressa da tali paesi di diventare in un prossimo futuro membri a pieno titolo di Schengen;

8. accoglie con favore la decisione adottata dal comitato esecutivo dell'accordo decreto-legge Schengen che prevede la firma in un prossimo futuro di un accordo di cooperazione con la Norvegia e l'Islanda, insieme alla piena partecipazione a tutti i lavori, nonché la volontà espressa da questi due paesi di attenersi a tutte le disposizioni dell'accordo di Schengen;

9. insiste affinché il Consiglio e la Commissione informino e consultino questo Parlamento sui progressi compiuti in vista della libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione, in conformità dei loro obblighi a norma dei trattati e, nel caso della Commissione, sulla base del Codice di condotta del 15 marzo 1995 (2) negoziato con questo Parlamento;

10. sottolinea che l'integrazione dell'Unione dei passaporti dei paesi nordici nello spazio di Schengen non deve ipotecare la necessaria comunitarizzazione delle materie del cosiddetto terzo pilastro; auspica che tale problema venga risolto in modo democratico e nel rispetto del diritto comunitario;

11. prende atto della decisione della Conferenza interparlamentare di Schengen dell'8 e 9 dicembre 1995 di coordinare

il controllo parlamentare sul funzionamento di Schengen nell'attesa di un'integrazione di quest'ultimo nel funzionamento dell'Unione europea; auspica che i deputati di tutti i paesi dell'Unione dei passaporti dei paesi nordici, così come la delegazione del Parlamento europeo, vengano ammessi a tale assemblea quali membri a pieno titolo;

12. ritiene che la Commissione, quale custode dei trattati e quale osservatore nell'ambito di Schengen, debba informarlo di tutte le evoluzioni che si verificano nel quadro di Schengen;

13. invita il Consiglio e la Commissione a chiarire i loro punti di vista sull'integrazione delle disposizioni di Schengen nel trattato sull'Unione europea, senza aprire la porta a ulteriori distorsioni o mettere in pericolo l'accordo esistente con l'Unione dei passaporti dei paesi nordici;

14. manifesta l'intenzione di ritornare su questi problemi nell'ambito delle prossime relazioni delle sue commissioni competenti sulle proposte della Commissione di cui sopra, nonché sull'inclusione delle disposizioni della Convenzione di Schengen in un contesto comunitario;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Comitato esecutivo di Schengen nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea, della Norvegia e dell'Islanda.

(2) *Gazzetta Ufficiale* C 89 del 10 aprile 1995, pag. 69.

GEORGIOS ANASTASSOPOULOS
Vicepresidente